

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Autorizzazione alle attività di trasporto e soccorso sanitario

Art. 3 - Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività

Art. 4 - Requisiti di esercizio

Art. 5 - Procedura per il rilascio della autorizzazione

Art. 6 - Acquisto di nuovi mezzi di soccorso

Art. 7 - Variazioni della tipologia di attività

Art. 8 - Commissione di vigilanza e controllo

Art. 9 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Nucleo tecnico permanente

Art. 12 - Norme transitorie

Art. 13 - Abrogazioni

Art. 14 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza";

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 22 maggio 2001, n.25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n.46/R (Regolamento di attuazione della l.r. 22 maggio 2001, n.25), rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell'impianto generale, che in alcuni aspetti di merito;
2. per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo coerente con l'articolo 63 dello Statuto regionale, spostando dal regolamento regionale in legge tutte quelle disposizioni che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;
3. è necessario, inoltre, che alcuni degli oggetti che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 25/2001, erano disciplinati nel regolamento di attuazione, in considerazione anche dell'esigenza di adeguare in tempi rapidi i requisiti di esercizio all'evoluzione tecnologica ed alle normative adottate da

organismi tecnici interni e internazionali, siano disciplinati con appositi provvedimenti amministrativi;

4. per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:

a) in considerazione della stretta connessione con l'attività di trasporto sanitario in senso proprio, ampliare le tipologie di attività autorizzabili, introducendo anche quella di soccorso a mezzo di auto medica;

b) introdurre l'obbligo a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione di allegare alla presentazione della domanda anche l'elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;

c) semplificare la procedura per l'utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 8 del DPGR 46/R/2001 con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza;

d) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;

e) al fine assicurare l'uniforme applicazione della legge su tutto il territorio regionale, istituire un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto e soccorso sanitario da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. Tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non devono essere autorizzati di cui al comma 1, che svolgono attività di trasporto e soccorso sanitario sul territorio regionale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 2

Autorizzazione alle attività di trasporto e soccorso sanitario

1. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:

a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);

b) trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2 del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali);

c) attività di soccorso avanzato mediante autoveicolo di soccorso di cui al decreto Ministero dei trasporti e della navigazione del 5 novembre 1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo).

2. Il comune rilascia l'autorizzazione previo accertamento del possesso dei requisiti individuati ai sensi dell'articolo 4.

3. Il comune per l'accertamento dei requisiti si avvale della commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 8.

4. L'acquisto di nuovi mezzi e la variazione della tipologia di attività sono autorizzati ai sensi degli articoli 6 e 7.

Art. 3

Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività

1. I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario sono tenuti a:

- a) assicurare il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 4;
- b) sottoporre i mezzi di soccorso ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività;
- c) garantire la perfetta efficienza dei mezzi di soccorso, sia per l'aspetto tecnico che per quello sanitario;
- d) assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto;
- f) comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), competente per territorio, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), eventuali sospensioni di attività, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti delle istanze di autorizzazione;
- g) comunicare al SUAP competente per territorio l'utilizzo, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile. Nella comunicazione devono essere indicate le ragioni dell'indisponibilità del mezzo sostituito ed i tempi necessari per il suo reintegro.

Art. 4

Requisiti di esercizio

1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività di cui all'articolo 2, tenuto conto dell'innovazione tecnologica e delle indicazioni di livello nazionale e internazionale.

2. In particolare le deliberazioni:

- a) individuano le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;
- b) definiscono la composizione degli equipaggi e disciplinano i requisiti del personale che li compone;
- c) disciplinano i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori.

Art. 5

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato presenta al SUAP nel cui territorio ha la sede legale la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso sanitario secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:
 - a) l'elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
 - b) nel caso di ente o associazione, gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro regionale;
 - c) nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.
3. La commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 8 accerta il possesso dei requisiti, conservando agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche, e trasmette il proprio parere motivato al comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo nel corso delle attività di verifica riscontri carenze o irregolarità sanabili, ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, il comune adotta il provvedimento di diniego.
5. Nei venti giorni successivi alla trasmissione del parere da parte della commissione di vigilanza e controllo il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Art. 6

Acquisto di nuovi mezzi di soccorso

1. Il titolare dell'autorizzazione che acquista un nuovo mezzo di soccorso, prima di utilizzarlo, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 8 effettua la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora il comune non si esprima entro venti giorni dall'istanza di cui al comma 1, il titolare della autorizzazione può procedere all'utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo nel corso dell'attività di verifica riscontri carenze o irregolarità sanabili ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, il comune adotta il provvedimento di diniego. Qualora, invece, la commissione riscontri l'adeguamento alla prescrizioni impartite entro il termine fissato, il titolare dell'autorizzazione può procedere all'utilizzo del nuovo mezzo. La commissione informa il comune dell'esito positivo della verifica.

5. Nel caso di verifica con esito negativo, la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, che adotta il provvedimento di diniego.

Art. 7

Variazioni della tipologia di attività

1. Il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) che intenda svolgere anche le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) o c), inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5.

Art. 8

Commissione di vigilanza e controllo

1. La commissione di vigilanza e controllo dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente esercita le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 9.

2. La commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dipendenti dalla stessa azienda, e da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

3. Per esercitare l'attività di verifica la commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 9

Attività di vigilanza e controllo

1. La commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto e soccorso sanitario.

2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 20 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.

3. La commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 10.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'azienda unità sanitaria locale provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.

Art. 10

Sanzioni

1. L'esercizio delle attività di trasporto e soccorso sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.
3. Nel caso di cui al comma 2 la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, impartisce al titolare dell'autorizzazione le prescrizioni necessarie a ripristinare l'osservanza degli obblighi violati e può disporre la sospensione dell'attività fino a che il soggetto autorizzato non abbia adempiuto alle prescrizioni.
4. Il comune può revocare l'autorizzazione:
 - a) qualora il titolare dell'autorizzazione continui ad esercitare l'attività nonostante la sospensione comminata ai sensi del comma 3;
 - b) a seguito di reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 3.
5. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha violato gli obblighi di cui all'articolo 3 commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
7. La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla commissione di vigilanza e controllo.
8. La competenza all'adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata

Art. 11

Nucleo tecnico permanente

1. Per assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale della presente legge è istituito un nucleo tecnico permanente composto dal direttore della competente direzione regionale o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dai legali rappresentanti o loro delegati degli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.
2. Il nucleo tecnico permanente ha il compito di monitorare e proporre l'aggiornamento dei requisiti di cui all'articolo 4, da definirsi con le deliberazioni di cui al medesimo articolo 4, nonché la modulistica utilizzata dalla commissione di vigilanza e controllo per l'attività di verifica, da adottarsi con decreto del dirigente regionale competente per materia.

Art. 12

Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui all'articolo 4, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni.

2. I soggetti, che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il termine stabilito dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con le deliberazioni di cui al comma 1. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.

3. La commissione di vigilanza e controllo procede alle verifiche sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

4. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate sono conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed al decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n.46/R (Regolamento di attuazione della l.r. 22 maggio 2001, n.25).

5. I procedimenti autorizzativi e sanzionatori avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma prima della operatività dei requisiti previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, sono adottati sulla base dei requisiti individuati sotto la vigenza della l.r. 25/2001.

Art. 13 Abrogazioni

1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).